

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamate le seguenti deliberazioni assembleari:

- n. 180 del 9 luglio 2024 recante *"Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Gian Luigi Molinari. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della signora Benedetta Scagnelli."*
- n. 181 del 9 luglio 2024 recante *"Presa d'atto delle dimissioni da Consigliera regionale della signora Marilena Pillati. Proclamazione della elezione a Consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della signora Raffaella Raimondi."*
- n. 182 del 9 luglio 2024 recante *"Presa d'atto delle dimissioni da Consigliera regionale della signora Francesca Marchetti. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Romano Franchi."*
- n. 183 del 9 luglio 2024 recante *"Presa d'atto delle dimissioni da Consigliera regionale della signora Valentina Stragliati. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Stefano Cavalli."*
- n. 184 del 9 luglio 2024 recante *"Presa d'atto delle dimissioni da Consigliera regionale della signora Francesca Maletti. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Pier Giorgio Rebecchi."*

Richiamati:

- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);
- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);
- l'art. 122, comma 2 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l'appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo;
- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);
- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 *"Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia"*, che prevede



- all'art. 6 l'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale;
- la legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", e ss.mm.ii, che fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;
  - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che indica all'art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;
  - gli artt. 7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
  - gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
  - l'art. 16 della L.R. n. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che "L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)";

Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", che all'art. 17 demanda all'Assemblea legislativa la convalida dell'elezione dei propri componenti.

Dato atto che nella Regione Emilia-Romagna trova applicazione in materia di ineleggibilità e incompatibilità

alla carica di Consigliere regionale la legge 23 aprile 1981, n. 154 recante *"Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale"*, in quanto la Regione non si è dotata di una legge propria, anche in conformità a quanto previsto dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 270/2003 e n. 383/2002 e con la sentenza n. 143/2010.

In sede di convalida l'Assemblea esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

L'articolo 27, comma 9 e l'articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all'Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l'accertamento dell'eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 4 del Regolamento interno, stabilisce che:

1. al comma 1, *"all'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente"*;
2. al comma 3, *"se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di Presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di Presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto"*.

La Direzione generale acquisisce per ogni Consigliere proclamato eletto la necessaria documentazione ai fini della convalida. Tale documentazione consiste in dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulta l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Tenuto conto della Deliberazione Up n. 36 del 6 giugno 2024 "Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e per l'applicazione del D.Lgs. 39/2013, dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, degli artt. 6 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art.18 bis della L.R. n. 43/2001 - Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in assemblea legislativa - Aggiornamento." che fornisce indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

Dato atto che, come riportato nel verbale di convalida agli atti della Direzione generale:

- sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Consiglieri eletti ai sensi della Deliberazione Up n. 36/2024 "Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e per l'applicazione del D.Lgs. 39/2013, dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, degli artt. 6 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art.18 bis della L.R. n. 43/2001 - Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in assemblea legislativa - Aggiornamento." che fornisce indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;
- che dagli esiti dei controlli pervenuti sino ad oggi a questi Uffici, pur se non completi (come risulta da verbale) si ritiene di poter, comunque, procedere con la convalida dell'elezione dei consiglieri Scagnelli, Raimondi, Franchi, Cavalli e Rebecchi fatta salva la previsione dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento interno dell'Assemblea che così dispone: "Se, successivamente alla convalida, un consigliere regionale si trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto.";

Dato atto, inoltre, che l'esigenza di convalidare, senza attendere ulteriori riscontri a seguito delle richieste di controlli inviate, nasce dalla condizione di "poteri affievoliti" in cui si trova questa Assemblea; condizione che l'articolo 27, comma 7 dello Statuto della Regione così descrive: *"Le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili"*; e, pertanto, le sedute dell'Assemblea rientrando in questa previsione statutaria, non hanno una cadenza ordinaria;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi

Visti i pareri allegati;

A voti unanimi

#### D E L I B E R A

a. di proporre all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione dei sottoindicati Consiglieri regionali:

1. Benedetta Scagnelli
2. Raffaella Raimondi
3. Romano Franchi
4. Stefano Cavalli
5. Pier Giorgio Rebecchi